

CAMB/2018/55 del 25 luglio 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti nel bacino del Comune di Fidenza (PR) – Conferma del bacino territoriale di Fidenza e della forma di affidamento dell'*in house providing*

IL PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/55

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 25 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0004634 del 19/07/2018.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti nel bacino del Comune di Fidenza (PR) – Conferma del bacino territoriale di Fidenza e della forma di affidamento dell'*in house providing*

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, art. 3-bis, comma 1-bis;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, art. 25, comma 4;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 5 e 192;
- le Linee Guida ANAC n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei

confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- la L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 e ss.mm. “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31”;

visti in particolare:

- l'art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, ai sensi del quale, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. n. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;
- l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 16/2015, ai sensi del quale per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento;
- l'art. 7, comma 5, lett f) della L.R. n. 23/2011, ai sensi del quale spetta al Consiglio d'Ambito provvedere all'assunzione delle decisioni relative alla modalità di affidamento del servizio, mentre ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. b) i Consigli locali provvedono a proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione del medesimo servizio;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67;
- l'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 che attribuisce esclusiva competenza agli Enti di Governo d'ambito (EGATO) in tema di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 34 comma 20 del D.L. 18/10/2012, n. 179 che prevede: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento*

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”;

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 recante “*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico*”;
- l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che dispone che “*Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;
- l’art. 3.2 delle Linee Guida ANAC n. 7 che prevede che “*Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis*”;
- l’art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, che detta la disciplina specifica delle società in house;

richiamata la Convenzione di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente, sottoscritta tra San Donnino Multiservizi S.r.l., società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza (PR), in favore del quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e il Comune medesimo, stipulata in data 29 dicembre 2006, scaduta il 31 dicembre 2014 ed attualmente in regime di *prorogatio*;

richiamata la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 26 marzo 2014 con la quale l’Agenzia ha ritenuto che, in relazione all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani a suo tempo assentito dal Comune di Fidenza a San Donnino Multiservizi S.r.l., non sussistevano i presupposti oggettivi di applicazione degli obblighi di adeguamento previsti dal combinato disposto dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e dell’art. 13 del d.l. n. 150/2013, in quanto si trattava di affidamento destinato a cessare al 31 dicembre 2014 per espressa previsione della relativa convenzione di servizio e con la quale, pertanto, lo stesso Consiglio esprimeva l’assunto secondo il quale un eventuale nuovo affidamento *in house* alla società San Donnino Multiservizi avrebbe potuto essere in ogni caso deliberato dall’Agenzia solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta;

dato atto che con deliberazione n. 4 del 21 marzo 2014, il Consiglio locale di Parma ha deliberato di mantenere quale bacino di affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani quello corrispondente al territorio del Comune di Fidenza;

dato atto inoltre che, con deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, il Consiglio locale di Parma ha proposto al Consiglio d'Ambito di disporre, in sede di procedimento per il nuovo affidamento, che, nel rispetto del principio di continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani quale servizio universale, il gestore resti comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio oltre la data di scadenza della convenzione di cui sopra fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

considerato che con la medesima deliberazione il Consiglio Locale di Parma ha proposto a questo Consiglio d'Ambito di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a San Donnino Multiservizi S.r.l., quale società interamente partecipata dal Comune di Fidenza, secondo la normativa vigente;

ritenuto, così come proposto dal Consiglio locale di Parma, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di confermare il bacino di affidamento esistente corrispondente al territorio del Comune di Fidenza;

ritenuto inoltre di prendere atto della proposta del Consiglio locale di Parma, di cui alla deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, in merito alla scelta della forma del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale individuato, corrispondente al territorio del Comune di Fidenza: affidamento secondo il modello dell'*in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., quale società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza, fatta salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la forma dell'*in house*;

considerata inoltre l'attività istruttoria fin qui espletata dalla struttura tecnica dell'Agenzia ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio corrispondente al bacino di Fidenza, mediante il ricorso all'*in house providing*, alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., integralmente partecipata dal Comune di Fidenza;

ritenuto infine opportuno continuare l'istruttoria volta ad assicurare lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come indicata sopra in relazione al bacino territoriale individuato;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di confermare, come da proposta del Consiglio locale di Parma di cui alla deliberazione n. 4 del 21 marzo 2014, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza;
2. di prendere atto della proposta del Consiglio locale di Parma, di cui alla deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, in merito alla scelta della forma del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale individuato nel precedente punto 1: affidamento secondo il modello dell'*in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., quale società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza, fatta salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la forma dell'*in house*;
3. di prendere atto dell'attività istruttoria fin qui formalmente realizzata in ordine alla documentazione pervenuta;
4. di disporre pertanto il completamento delle attività volte ad assicurare lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio secondo la forma indicata dell'*in house providing* e la conseguente verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento dalla normativa europea e nazionale;
5. di precisare che, con successivo e separato atto, si provvederà a confermare la modalità di affidamento mediante l'*in house providing* e conseguentemente, in esito alle risultanze dell'istruttoria espletata, all'eventuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al Comune di Fidenza, alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., partecipata integralmente dal Comune di Fidenza;
6. di adempiere agli obblighi previsti dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 7 e posti in capo, fra i vari soggetti, anche agli Enti di governo degli ambiti ottimali istituiti per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, avviando così l'istruttoria finalizzata all'iscrizione all'ANAC di Atersir, in qualità di amministrazione

aggiudicatrice che opera mediante affidamento in *house providing*, con le modalità on-line attivate nel portale ANAC dedicato;

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
8. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 55 del 25 luglio 2018

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti nel bacino del Comune di Fidenza (PR) – Conferma del bacino territoriale di Fidenza e della forma di affidamento dell'*in house providing***

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 25 luglio 2018

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 1 ottobre 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna